

12.1.2.2 Il conto mensile delle riscossioni e dei versamenti

Il conto mensile va presentato alla Ragioneria Territoriale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Dipartimento delle Entrate - Direzione centrale della Riscossione del 17 settembre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999), entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento. Il relativo prospetto, che riprende sostanzialmente le caratteristiche del conto quindicinale già in uso, si compone di una parte descrittiva, che contiene in particolare l'indicazione del codice dell'AdR, del codice ufficio e del codice ente beneficiario, e di una parte contabile, strutturata in colonne, nelle quali vanno inseriti i dati delle riscossioni, distintamente aggregati per:

- 1) **data di riscossione;**
- 2) **capo, capitolo e articolo;**
- 3) **conto competenza o conto residui** a seconda che le riscossioni si riferiscano rispettivamente a ruoli emessi nello stesso anno per il quale si rende il conto mensile ovvero a ruoli emessi negli anni precedenti. Nel caso in esame, vale a dire per i ruoli ante riforma, ovviamente, salvo che per i capitoli degli interessi di mora e, eventualmente, per gli interessi sulle maggior rateazioni, le riscossioni riguardano solo ruoli emessi negli anni precedenti e vanno imputate solo in c/residui;
- 4) **importo netto riscosso** per somme iscritte a ruolo;
- 5) **interessi di prolungata rateazione.** Salvo quanto previsto per la riscossione "spontanea" di specifiche entrate riscuotibili mediante ruolo dall'art. 32 del D. Lgs n. 46/99, le entrate erariali sono di norma riscuotibili a ruolo, a far tempo dal 1° luglio 1999, in unica soluzione. Peraltro, a determinate condizioni e mediante apposito provvedimento, l'importo iscritto a ruolo è suscettibile di "dilazione", in base a quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R. n. 602/73. Le istanze di rateazione, che andavano presentate all'ente creditore che aveva emesso il ruolo (Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, INPS, ecc.), ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19 del D.P.R. 602 del 1973 e 26 del D. Lgs. n. 46 del 1999, come modificati, rispettivamente, dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 36 del decreto legge n. 248/2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (c.d. legge "milleproroghe"), e dalle istruzioni impartite dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento (tra cui le note n. 37880 del 10/03/2008, n. 52169 del 3/04/2008 e n. 62078 del 22/04/2008), dal 1° marzo 2008 vanno presentate direttamente all'AdR, ad esclusione degli enti creditori che hanno scelto di mantenere la titolarità del potere di rateazione delle somme da essi iscritte a ruolo. Accanto alle modifiche intervenute nella spettanza del potere di concedere la dilazione sono state, altresì, introdotte altre novità, tra cui:
 - a) l'estensione del periodo della dilazione mediante l'innalzamento del numero massimo di rate concedibili, passando da 60 a 72; in seguito, ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D.L. 21/06/2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, il numero di rate può essere aumentato fino a 120. Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario) è necessario possedere i requisiti indicati dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica del richiedente. Il piano straordinario può essere concesso se il contribuente si trovi in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla sua responsabilità;
 - b) l'eliminazione del limite temporale entro cui presentare l'istanza di dilazione per effetto dell'abrogazione del 2° comma dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973, che prevedeva l'onere di presentare l'istanza prima dell'avvio delle procedure esecutive;
 - c) l'elevazione, in un primo momento, a 50.000,00 euro del limite d'importo oltre il quale, per beneficiare del provvedimento di dilazione, doveva essere presentata idonea garanzia. Obbligo di garanzia successivamente eliminato, a seguito dell'emanazione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il c.d. "Decreto Brunetta", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Ai fini contabili, si puntualizza che nelle scritture delle Ragionerie Territoriali gli interessi per dilazioni vanno computati (accertati) per l'intero importo liquidato e non per la somma che scade nel periodo;

- 6) **interessi di mora.** Sono oneri aggiuntivi, previsti dalla legge, che si applicano alle somme da pagare in caso di pagamento oltre i termini previsti. Gli interessi di mora, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, si applicano giornalmente sulle somme richieste, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento. A partire dai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011 (art. 7, comma 2-septies, D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011), l'Equitalia riversa interamente gli interessi di mora all'ente creditore. Dalla predetta data, gli interessi di mora non sono più calcolati sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli altri interessi. Le Ragionerie Territoriali, per la mora riscossa per i ruoli ante riforma, inseriscono al proprio sistema informativo i relativi importi sia come accertamento che come riscossione in c/competenza, dato che la stessa è in accertamento contestuale: vale a dire che la riscossione della mora determina anche il rispettivo accertamento (R = A);
- 7) **compensi a carico dello Stato**, cioè l'aggio a debito dell'Erario trattenuto dall'AdR. Fermo restando la comunicazione da parte della Ragioneria Territoriale della notizia di riscossione al lordo dell'importo trattenuto dall'AdR, il S.I.E., a differenza del precedente sistema informativo (il S.I.R.G.S.) che prevedeva solo la voce "Discarico per ammanco di cassa", consente di comunicare le somme relative all'aggio a carico dell'erario trattenuto all'atto del versamento attraverso l'apposita funzione abilitata al S.I.E.

8) **arrotondamenti.** Eventuali.

9) **importo totale da versare.**

I dati contabili relativi ai ruoli emessi fino al 31 dicembre 1999 (ante riforma) continuano ad essere acquisiti con le consuete modalità, non essendo acquisiti tramite flusso. In sostanza, la Ragioneria Territoriale provvede all'inserimento manuale al S.I.E. delle somme relative alle riscossioni, alle maggiorazioni al carico, ai discarichi e all'aggio a carico dell'Erario, ad esclusione dei dati relativi ai versamenti che vengono acquisiti automaticamente da flusso al S.I.E., a seguito dell'emissione delle quietanze Mod. 121T da parte delle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Normativa di riferimento

- D. Lgs 26 febbraio 1999, n. 46, art. 32;
- Decr. Dir. Centr. Risc. 17 settembre 1999;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- D.L. 25 giugno 2008, n. 112.